

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - Presidente -

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -

Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -

Dott. CARACCIOLO Giuseppe - rel. Consigliere -

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5288/2013 proposto da:

V.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 102, presso lo studio dell'avvocato FRANSONI GUGLIELMO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PASQUALE RUSSO e FRANCESCO PADOVANI, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 3/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di HRENZE, depositata l'11/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2015 dal Consigliere Dott GIUSEPPE CARACCIOLO.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati;

osserva:

La CTR di Firenze ha respinto l'appello di V.C. - appello proposto contro la sentenza n.69/06/2009 della CTP di Firenze che aveva già respinto il ricorso della contribuente - ed ha così confermato l'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni afferente ad imposta registro, ipotecaria e catastale su atto di compravendita 8.7.2003 di immobile abitativo sito in Firenze, avviso fondato sulla revoca dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa (per omesso tempestivo trasferimento della residenza presso il comune ove è sito l'immobile oggetto della compravendita entro il termine di mesi diciotto previsto dall'art. 1 della tariffa parte prima, nota 2[^]-bis, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, così come modificata dalla L. n. 549 del 1995).

La predetta CTR ha motivato la decisione (per quanto qui ancora rileva) evidenziando che gli elementi addotti dalla contribuente (e cioè: presentazione all'anagrafe comunale della richiesta di trasferimento della residenza in Firenze il 15.12.2004 e perciò entro il termine dei 18 mesi dalla data dell'acquisto senza esito alcuno, con successivo rinnovo della domanda medesima in data 24.5.2006, cui faceva seguito l'accoglimento della richiesta con efficacia dalla data di detta seconda domanda) "non possono essere considerati probanti del fatto che la ricorrente... risiedesse nell'immobile di cui si tratta, oggetto del rogito. Rileva poi che la ricorrente, volendo ottenere la produzione degli effetti con riferimento alla domanda del 15 dicembre 2004 avrebbe ben potuto e dovuto proporre un sollecito o una richiesta di informazioni" e non dare inizio ad un nuovo procedimento i cui effetti non avrebbero potuto che riferirsi alla nuova data dell'istanza. Essendo quest'ultima successiva allo scadere del termine dei tre anni dalla data dell'acquisto, si era di certo maturata la decadenza dalle agevolazioni, ai quali fini non si sarebbe potuto dare rilievo se non ai dati anagrafici con il riconoscimento formale promanante dal comune di Firenze, senza alcun riconoscimento a dati di fatto in contrasto con essi. La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. L'Agenzia si è difesa con controricorso.

Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art. 376 c.p.c., - può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c..

Infatti, con il motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell'arti nota II-Bis della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nonché del D.P.R. n. 233 del 1989, art. 18, comma 2) la parte ricorrente si duole dell'assunto del giudice di secondo grado secondo cui - ai fini di causa - il momento di acquisto della residenza anagrafica coincide non già con la prima delle domande intese ad ottenerne il trasferimento bensì con la seconda delle domande, per quanto l'esito della prima non fosse stato negativo ma il difetto di una conferente risposta fosse da addebitarsi soltanto all'inefficienza della amministrazione comunale che, con la sua condotta, aveva costretto la contribuente e rinnovare l'istanza nella speranza di ottenerne l'accoglimento.

Il motivo di impugnazione appare fondato e da accogliere.

Ed invero, codesta Suprema Corte ha, in plurime occasioni, insegnato che: "In tema di imposta di registro, il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, convertito nella L. 5 aprile 1985, n. 118, richiede, per la fruizione dei benefici ivi previsti, che l'immobile venga acquistato nel comune di residenza o in quello in cui si svolge l'attività lavorativa del compratore e che lo stesso venga effettivamente impiegato ad uso abitativo. A tali fini, ferma restando, quanto alla determinazione della residenza, la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali, in base al principio della unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell'iscrizione anagrafica, sancito anche dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 18, comma 2, (contenente il regolamento anagrafico della popolazione residente) - che, nell'affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza - il beneficio fiscale della "prima casa" spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell'acquisto dell'immobile non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l'immobile stesso" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18077 del 19/12/2002; idem Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22528 del 26/10/2007; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15412 del 11/06/2008).

Consegue da ciò che ciò che conta non è già il momento conclusivo del procedimento di trasferimento della residenza ma il momento nel quale il contribuente manifesta (con la sua richiesta) l'intenzione - poi concretamente realizzata - di ottenere la nuova residenza anagrafica (siccome condizione per il godimento del beneficio fiscale), senza che possa fare ostacolo a detta coincidenza il tempo che trascorre tra l'inizio e la fine del procedimento, indipendentemente dalle cause e responsabilità del ritardo. Ciò posto, la vicenda qui in esame integra una ulteriore peculiarità (e cioè la circostanza che il contribuente abbia formulato non una ma due istanze volte ad ottenere il predetto risultato), sicchè è solo con riferimento alla seconda (evidentemente ritenuta, implicitamente, sostitutiva e revocativa di quella già in precedenza presentata) che l'Amministrazione ha fatto derivare l'efficacia retroattiva dell'effetto dell'accoglimento, facendo coincidere la data di inizio della nuova residenza con la data di presentazione della seconda e non della prima domanda.

Senonchè, appare del tutto manifesto che le deduzioni automatiche della amministrazione comunale (circa il significato sostitutivo, alla stregua di una rinuncia della seconda istanza rispetto alla prima) non hanno effetto di costituire pregiudizio a carico della odierna parte ricorrente che - presentando la successiva domanda - non per questo ha inteso rinunciare alla precedente, ben potendo la seconda istanza avere avuto (nella mens del cittadino, spesso disposto a condotte pragmatiche, rivolte alla soluzione di imperscrutabili difficoltà burocratiche) mera finalità sollecitatoria della precedente, come comprova la circostanza che nessuno ha allegato che per il tramite della duplice presentazione di istanze l'odierna parte ricorrente abbia potuto tentare di avvantaggiarsi di

qualche risultato non commendevole.

E d'altronde, nessuno assume che nella seconda istanza sia stata espressa una chiara manifestazione di revoca della precedente, sicchè certamente nulla osta - nella presente sede e per le finalità incidentali che qui rilevano - a far risalire alla primitiva istanza gli effetti retroattivi della positiva conclusione del procedimento, alla luce della chiara manifestazione di disponibilità da parte dell'odierna ricorrente, che detta prima istanza evidenzia, a sottoporsi alla procedura di controllo della già realizzata stabile dimora nell'alloggio oggetto della richiesta di trasferimento della residenza.

Del tutto diversa la situazione nella quale invece si troverebbe chi abbia visto respingere una prima domanda volta ad ottenere il trasferimento di residenza, situazione per la quale coerentemente codesta Corte ha evidenziato la necessità che la richiesta di decorrenza anterogata alla data della pristina istanza sia supportata dal previo "accertamento di vizi inficianti il provvedimento che respinga tale richiesta o attinenti al procedimento che lo origina" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14399 del 15/06/2010).

Non resta che concludere che il motivo di impugnazione è fondato e che la sentenza impugnata va cassata, con conseguente facoltà per la Corte di provvedere anche nel merito della lite, atteso che non appare necessario acclarare ulteriori dati di fatto.

Pertanto, si ritiene che la controversia possa essere decisa in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 5 luglio 2014.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento impositivo qui impugnato. Condanna l'Agenzia a rifondere le spese di lite di questo giudizio, liquidate in Euro 3.500,00 oltre Euro 100,00 per esborsi e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2015.